

Publicato il 17/01/2024

**N. 00138/2024 REG.PROV.CAU.**  
**N. 09573/2023 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Settima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 9573 del 2023, proposto dal

Fallimento Cantieri Navali Rizzardi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Morbidelli e Roberto Righi e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;

*contro*

Autorità di Sistema Portuale (AdSP) del Mar Tirreno Centro-Settentrionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefania Accardi e Gabriella Giacomantonio e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;

*nei confronti*

Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituito in giudizio;

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non costituito in giudizio;

Agenzia del Demanio, non costituita in giudizio;

Rimorchiatori Siciliani S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Serino, Rodolfo Pinto, Giovanni

Pesce e Francesco Scanzano e con domicilio eletto presso lo studio degli ultimi due, in Roma, via dei Tre Orologi, n. 12;

*per la riforma*

dell'ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza, n. 7209/2023 del 28 ottobre 2023, resa tra le parti, con cui è stata respinta l'istanza cautelare proposta in via incidentale nel ricorso R.G. n. 12049/2023.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'ordinanza del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, n. 7209/2023 del 28 ottobre 2023, con cui è stata respinta l'istanza cautelare in primo grado;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale e della Rimorchiatori Siciliani S.r.l.;

Vista la memoria e i documenti dell'Autorità di Sistema Portuale;

Vista la memoria della Rimorchiatori Siciliani S.r.l.;

Visti gli ulteriori documenti dell'appellante;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 62 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.);

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2024 il Cons. Pietro De Berardinis e uditi per le parti gli avv.ti Roberto Righi, Stefania Accardi, Giovanni Pesce e Rodolfo Pinto;

Ritenuto di dover preliminarmente disattendere l'eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado, sollevata dalla controinteressata, basata sulla circostanza che l'attuale appellante non ha partecipato alla procedura selettiva per l'affidamento della concessione, poiché il Fallimento non fa valere l'interesse al rinnovo della concessione, quanto, piuttosto, l'aspettativa – giuridicamente qualificata – a ottenere un indennizzo all'esito del procedimento di assegnazione della concessione stessa;

Ritenuto che l'istanza cautelare prospetti, sotto il profilo del *fumus boni iuris*, questioni giuridiche di rilevante complessità in ordine alla compatibilità

comunitaria dell'art. 49 cod. nav. (nella parte in cui limita il diritto all'indennizzo spettante al concessionario), su cui è attesa la pronuncia dei giudici europei su iniziativa di questa Sezione (ord. n. 8010/2022);

Considerato, al riguardo, che anche l'ordinamento nazionale appare decisamente orientato a salvaguardare le ragioni giuridiche ed economiche dei soggetti che hanno realizzato investimenti nelle aree demaniali in concessione, mediante la corresponsione di un indennizzo, come statuito dall'art. 4, comma 2, lettere c) e i) della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) sulla concorrenza 2021, ancorché nel contesto delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative e sportive, ma con statuizione avente portata sistematica generale, che sottolinea, in particolare, il rilievo degli investimenti, del valore aziendale dell'impresa e dei beni materiali e immateriali facenti parte del compendio aziendale del concessionario;

Ritenuto, inoltre, che l'istanza cautelare sia provvista del necessario *periculum in mora*, in ragione dell'incidenza immediata sul ramo d'azienda cantieristico della Cantieri Navali Rizzardi S.r.l. della clausola dell'avviso dell'Autorità di Sistema Portuale prot. n. 0008042 del 5 giugno 2023 che prevede il possibile incameramento delle opere di tipologia "A" di difficile rimozione, senza contemplare alcun indennizzo;

Ritenuto, pertanto, anche in ragione del bilanciamento dei contrapposti interessi, di dover accogliere l'istanza di sospensione dell'avviso impugnato negli esclusivi limiti della clausola di detto avviso che contempla l'incameramento senza indennizzo delle opere in questione;

Ritenuta, per quanto detto, la sussistenza delle condizioni di legge per accogliere l'appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. nei limiti ora visti;

Ritenuto, da ultimo, di dover compensare le spese del doppio grado del giudizio cautelare;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII) accoglie l'appello (Ricorso numero: 9573/2023) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado nei termini di cui in motivazione.

Ordina che a cura della Segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al T.A.R. Lazio, Roma, per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., che tenga conto della tempistica del giudizio promosso innanzi alla Corte di Giustizia UE dall'ordinanza di questa Sezione n. 8010/2022.

Compensa le spese del doppio grado del giudizio cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2024, con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Fabio Franconiero, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere

Sergio Zeuli, Consigliere

Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Pietro De Berardinis**

**IL PRESIDENTE**  
**Marco Lipari**

**IL SEGRETARIO**